

TI_GERICHTE 12.1996.65 vom 3. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.65

FR: TI_GERICHTE 12.1996.65 du 3 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.65 del 3 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La convenuta ribadisce in questa sede la tesi secondo cui l'attività di donna delle pulizie svolta dall'istante presso _____ giustificerebbe il licenziamento in tronco. Su questo tema occorre innanzitutto precisare l'effettiva natura del rimprovero mosso dalla convenuta alla dipendente, ritenuto che l'atteggiamento della convenuta al riguardo non è stato univoco. Infatti, nella lettera di licenziamento in tronco dell'11 marzo 1994 (doc. Q) si adduce che "durante il periodo 3-19 dicembre 1993 la signora _____ ha lavorato presso il _____, benché ella si trovasse in malattia", dal che non si evince ancora se il rimprovero verte sull'attività svolta in favore di terzi o sulla simulazione dello stato di malattia. All'udienza di discussione (cfr. verbale, pag. 2) la datrice di lavoro ha argomentato che "La convenuta venne inoltre a sapere che durante il periodo di malattia l'istante aveva continuato a lavorare presso il _____. Per questo motivo il contratto venne disdetto ai sensi dell'art. 337 CO", frase che sembra dover essere interpretata nel senso che il rimprovero è quello di essere stata malata per un datore di lavoro e abile per l'altro, visto che in caso contrario il rimprovero sarebbe stato semplicemente quello di avere lavorato per altro datore. Questa interpretazione risulta rafforzata alla lettura delle osservazioni formulate dalla convenuta in sede di dibattimento finale, ove si parla chiaramente di "declamato periodo di malattia". Con l'appello (punto 3, pag. 7 e 8), si rimprovera invece al Pretore di non aver sanzionato il "fatto che la signora _____ lavorava contemporaneamente presso il _____", con il che l'addebito mosso alla dipendente non è più quello di aver simulato una malattia, ma è manifestamente quello di aver avuto un'occupazione accessoria. Si tratta perciò con ogni evidenza di una nuova argomentazione, la quale è in primo luogo irricevibile in applicazione dell'art. 321 cpv. 1 lit. b CPC -norma che vale anche nell'ambito della procedura per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 321, n. 4)- ed è comunque ampiamente infondata nel merito, visto che l'esercizio di un'attività accessoria non concorrenziale che non incida sul rendimento del dipendente -nulla in tal senso è stato addotto dalla convenuta o emerge dagli atti- non costituisce motivo di licenziamento in tronco (II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).

E. 2

La convenuta, a torto, ripropone anche il motivo grave di licenziamento in tronco costituito dalla mancata ripresa del lavoro al termine del periodo di malattia. Si deve in effetti condividere la motivazione del Pretore -che del resto nemmeno è stata seriamente messa in discussione dall'appellante- secondo cui dal comportamento della convenuta, che pur non

avendo visto comparire l'istante al lavoro dopo la fine del periodo di malattia (il che le è stato noto al più tardi l'11 febbraio 1994, cfr. doc. I), nulla ha eccepito fino all'11 marzo, si può ritenere senz'altro ritenere l'esistenza di una tacita volontà di esentarla dal lavoro fino alla fine del periodo di disdetta ordinaria. Questa considerazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta (appello, punto 4, pag. 8), non è evidentemente suscettibile di modifiche a seguito delle tardive contestazioni sollevate per esigenze di causa nel corso della procedura, il che è del resto ovvio, dovendosi sul tema ritenere tardiva dal profilo della buona fede già la lettera di licenziamento in tronco. Non è perciò per mancata contestazione procedurale, come sembra intendere a torto la convenuta, ma per consenso sostanziale, che deve essere ammessa l'esenzione dal lavoro dell'istante per il rimanente periodo di disdetta.

E. 3

Per il caso, verificatosi, di conferma della mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, la convenuta contesta comunque l'ammontare del risarcimento dovuto, sostenendo che il periodo di disdetta, sospeso per la malattia del dipendente, si sarebbe compiuto il 27 e non il 30 marzo, con il che non sarebbero dovuti 3/30 del salario di marzo. A prescindere dalla dubbia ricevibilità dell'argomentazione -mai in precedenza la convenuta ha contestato che il danno dell'istante sarebbe stato costituito anche dall'intero salario di marzo-, la stessa è comunque destituita da ogni fondamento, dovendosi ammettere che i rapporti di lavoro prendono necessariamente fine per la fine di un mese (art. 336c cpv. 3 CO; DTF 121 III 107; II CCA 16 agosto 1994 in re S./S. SA).

E. 4

La convenuta, indipendentemente dalla liceità e dagli effetti del licenziamento, contesta il diritto dell'istante alla tredicesima mensilità del 1993.

E. 4.1

Secondo l'appellante (punto 1 del gravame), il Pretore avrebbe in primo luogo ammesso la pretesa in conseguenza delle risultanze di un'edizione di documenti che non avrebbe dovuto essere pronunciata. Si tratta di doglianza che non merita udienza alcuna per la sua irrimediabile tardività, dovuta al fatto che il decreto di edizione (art. 213 bis CPC) è rimasto inimpugnato (art. 96 CPC), e non può più di conseguenza essere messo in discussione in questa sede.

E. 4.2

A mente della convenuta (appello, punto 2), la pretesa non sarebbe provata nemmeno considerando la contestata edizione di documenti, visto che altre risultanze processuali (segnatamente il contratto di lavoro doc. C e l'attestato per l'assicurazione contro la disoccupazione doc. W) dimostrerebbero il contrario. Anche questa tesi è ampiamente infondata. A prescindere dal fatto che l'ingiustificato rifiuto della convenuta di ottemperare all'ordine di edizione è di per sé sufficiente a far valere per vero il fatto che l'istante intendeva provare (art. 210 CPC), ovvero l'avvenuto pagamento della tredicesima negli anni dal 1986 al 1993, i documenti ai quali essa si appiglia (e tanto meno le contestazioni sollevate in corso di causa), contrariamente a quanto essa sostiene, non forniscono la prova del contrario. Infatti, dal contratto di lavoro doc. C si evince solo che al momento dell'assunzione la tredicesima non è stata espressamente pattuita, ma ovviamente nulla impedisce che questo accordo iniziale sia stato in seguito informalmente superato dal regolare pagamento di questa parte del salario. Il modulo doc. W è invece una dichiarazione fatta dalla convenuta stessa a terze persone, ed è perciò in sostanza una mera affermazione

di parte, priva di forza probatoria.

E. 5

E' infine litigiosa anche l'attribuzione di ripetibili all'istante da parte del Pretore, stante una reciproca soccombenza in parti uguali che avrebbe imposto di compensarle. La convenuta soccombe anche su questo punto. Va in effetti esente da critica la decisione del primo giudice, che in materia gode di un ampio potere di apprezzamento, di ritenere sostanzialmente soccombente la convenuta anche a fronte del solo parziale accoglimento delle pretese dell'istante, potendosi ravvisare un giusto motivo ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC nell'atteggiamento della convenuta, che a torto ha rifiutato qualsivoglia concessione alla controparte, costringendola a procedere in giudizio (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148, n. 30). La decisione del Pretore sulle ripetibili è inoltre ancora a maggior ragione sostenibile se si considera che la parziale reiezione delle pretese dell'istante non è stata causata dal buon diritto delle tesi della convenuta, ma dal fatto che la cassa di disoccupazione ha anticipato soldi che in sostanza erano dovuti all'istante, e che la convenuta potrebbe di conseguenza essere chiamata a rifondere a chi li ha anticipati. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e al limite del temerario. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che le stesse dovranno essere computate nella nota del patrocinatore dell'istante (art. 159 cpv. 1 lit. b CPC), che può qui essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in base alla documentazione già in atti. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA dichiara e pronuncia I. L'appello 18 marzo 1996 di _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all'istante fr. 600.-- per ripetibili di appello. III. L'istanza di assistenza giudiziaria 26 marzo 1996 di _____ per la procedura di appello è accolta. IV. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.